



DISCIPLINARE DI GARA



**GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL COMUNE DI LISSONE – PERIODO 01/09/2023-31/08/2027, CON EVENTUALE PROROGA TECNICA MAX 4 MESI, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 3 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
CIG N. 9879179C67.**

SOMMARIO

DISCIPLINARE DI GARA	1
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
QUANTITATIVO PASTI.....	9
3.1 DURATA.....	10
3.2 OPZIONI E RINNOVI	10
3.3 ROYALTIES.....	10
3.4 REVISIONE DEI PREZZI	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI GENERALI.....	12
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	15
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	16
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	17
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	18
7. AVVALIMENTO.....	18
8. SUBAPPALTO	19
9. GARANZIA PROVVISORIA	19
10. SOPRALLUOGO.....	21
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	22
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	22
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	24
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	25
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	26
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	26

14.5 CAMPIONI.....	26
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	26
15. OFFERTA TECNICA	27
16. OFFERTA ECONOMICA	27
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	28
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	30
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	31
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	32
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	32
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	32
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	33
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	33
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	34
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	35
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	35
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	35
27. ACCESSO AGLI ATTI	35
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 611 del 15/06/2023 del Comune di Lissone, è stato stabilito di affidare il servizio di ristorazione collettiva a basso impatto ambientale – periodo 01/09/2023-31/08/2027, con eventuale proroga tecnica max 4 mesi, conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 10 marzo 2020 “*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*”.

La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza (in seguito: *CUC MB*), con Determinazione n. 1481 del 16/06/2023, ha preso atto del provvedimento sopra richiamato, al fine di gestire la presente procedura di gara.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito: *Piattaforma*) accessibile all’indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel> e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento dei servizi avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 60, 95, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: *Codice*).

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Lissone / codice NUTS ITC4D.

CIG: 9879179C67.

CUI: S02968150157202300003.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice: Dott.ssa Erika Mauri - Funzionario del Settore Servizi alla Persona - Servizi educativi e Politiche giovanili del Comune di Lissone – e-mail erika.mauri@comune.lissone.mb.it.

Centrale Unica di Committenza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – e-mail cuc@provincia.mb.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La CUC MB non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “*Manuali di supporto Servizi di e-Procurement -ICRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo*”
https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la CUC MB può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuc/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La CUC MB si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma Sintel di Aria SpA è accessibile sempre. Le Società concorrenti dovranno inserire nella Piattaforma, **entro il termine perentorio delle ore 09:00:00 del giorno 17/07/2023**, la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «*Comunicazioni della procedura*» della Piattaforma con un preavviso di 24 ore.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “*Manuali di supporto Servizi di e-Procurement -ICRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo*”

https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af

che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.73.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) il progetto ex art. 23, comma 15 del Codice, comprendente la relazione tecnico-illustrativa;
- b) il Capitolato speciale e relativi allegati (Schema contratto, Menù, Grammatore, Categorie Merceologiche, Planimetrie locali, Elenco del personale attualmente impiegato oggetto di clausola sociale, Elenco attrezzature, DUVRI);
- c) il Disciplinare di gara ed i relativi allegati:
 - DGUE e Allegato DGUE;
 - Allegato A *"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NON PREVISTE NEL MODELLO DGUE"*;
 - Allegato *"MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA"*;
 - Autocertificazione titolare effettivo;
- d) il Codice di Comportamento del Comune;
- e) il Patto di Integrità del Comune;
- f) le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa *"Manuali di supporto Servizi di e-Procurement -ICRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo"*
https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sui seguenti siti internet:

- Provincia di Monza e della Brianza: <http://www.provincia.mb.it>;
- Sintel di ARIA S.p.A.: www.sintel.regione.lombardia.it.

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.);
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
- su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali;
- sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
- sul portale web dell'Osservatorio Regionale;
- sul portale web della Regione Lombardia/Bollettino Ufficiale;

- sul sito istituzionale del Comune di Lissone.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (Canale “*Comunicazioni procedura*” di Sintel), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione “*Documentazione di Gara*” della procedura di cui trattasi e sul sito istituzionale al link <https://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuc/>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra CUC MB e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “*Comunicazioni procedura*”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all’aggiudicazione;
- b) all’esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare la appalto;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative:

- a) all’attivazione del soccorso istruttorio;
- b) alla richiesta di offerta migliorativa;
- c) al sorteggio di cui all’articolo 21;

avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio non può essere scomposto e suddiviso in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale unitario, non frazionabile senza compromettere la proporzionalità, l’efficacia complessiva, l’economicità della gestione della procedura, nonché rendere eccessivamente difficile, dal punto di vista tecnico-gestionale, l’esecuzione del servizio.

La presente procedura di gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo appalto (compresi oneri di sicurezza ed oltre IVA)
Gestione del servizio di ristorazione, per le seguenti utenze: – alunni delle scuole dell’infanzia (esclusa la scuola dell’infanzia Tiglio di cui al punto b1 del CSA), delle scuole primarie e secondarie di primo grado e relativi docenti (esclusi i docenti della scuola dell’infanzia Tiglio), compresa la gestione delle iscrizioni degli utenti, del rilevamento delle presenze, della preparazione e invio delle cedole di pagamento e dell’incasso dei corrispettivi relativi; – fornitura delle derrate alimentari necessarie per la preparazione dei pasti dei bambini e delle educatrici dell’asilo nido comunale Tiglio, dei docenti e del personale della Scuola dell’infanzia Tiglio, compresa la gestione delle iscrizioni degli utenti, del rilevamento delle presenze, della preparazione e invio delle cedole di pagamento e dell’incasso dei corrispettivi relativi; – utenti dei servizi estivi (es. centri estivi comunali, eventuali altre attività estive o realizzate durante il normale periodo di attività scolastica); – pasti a domicilio per gli utenti in situazione di fragilità sociale; – prestazione di mansioni di supporto alle cuoche comunali presso l’Asilo Nido/scuola dell’infanzia Tiglio.	55524000-9 <i>Servizi di ristorazione scolastica</i>	P	€ 10.699.216,67
Importo quadriennale del servizio			€ 9.874.400,00
Oneri sicurezza quadriennali			€ 1.800,00
Eventuale proroga tecnica max 4 mesi			€ 822.866,67
Oneri sicurezza eventuale proroga tecnica max 4 mesi			€ 150,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 10.699.216,67

IMPORTI A BASE DI GARA

UTENZA	IMPORTO UNITARIO A BASE DI GARA
1) PASTI ALUNNI	€ 5,70
2) DERRATE ADULTI TIGLIO, NIDO	€ 3,00
3) PASTI ALUNNI TIGLIO	€ 3,50
4) PASTI INSEGNANTI, CRE	€ 5,15
5) PASTI ANZIANI	€ 5,15

Tutti gli importi a base di gara (per i quali si applicherà un unico sconto percentuale), riportati nella tabella soprastante, sono soggetti a ribasso e sono da intendersi al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso ed IVA esclusa.

Con riferimento ai rischi interferenziali di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’importo complessivo massimo stimato degli oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso, riferiti al periodo contrattuale quadriennale e al periodo di eventuale proroga tecnica, è calcolato in € 1.950,00 oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, gli importi posti a base di gara comprendono i costi della manodopera annuali, che il Comune ha stimato pari a € **1.172.585,00**, calcolati in base al CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € **10.699.216,67**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi oneri per la sicurezza pari a complessivi € **1.950,00**.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio del Comune.

QUANTITATIVO PASTI

ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA VOLTURNO, PIERMARINI, CAGNOLA, PENATI, DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			
SCUOLE	A.S. 2021/2022 PASTI ALUNNI	A.S. 2022/2023 MEDIA INDICATIVA PASTI QUOTIDIANI	A.S. 2022/2023 TOTALE PRESUNTO PASTI ALUNNI
Infanzia VOLTURNO	14.739	85	14.900
Infanzia PIERMARINI	13.688	75	13.700
Infanzia CAGNOLA	24.214	140	25.100
Infanzia PENATI	20.639	130	23.200
Primaria DANTE	50.685	330	52.500
Primaria TASSO	42.340	280	44.400
Primaria MORO	47.516	320	50.900
Primaria SAN MAURO	43.230	300	47.700
Primaria DE AMICIS	35.705	230	36.600
Primaria BUONARROTI	33.654	225	35.500
Secondaria 1° CROCE	13.636	205	13.600
Secondaria 1° FARE'	9.597	170	11.200
TOTALE	349.643	2490	369.300

ALUNNI, DOCENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA TIGLIO E DELL'ASILO NIDO						
SCUOLE	A.S. 2021/2022 PASTI COMPLESSIVI		A.S. 2022/2023 MEDIA INDICATIVA PASTI QUOTIDIANI		A.S. 2022/2023 TOTALE PRESUNTO PASTI	
	PASTI ALUNNI	PASTI ADULTI	PASTI ALUNNI	PASTI ADULTI	PASTI ALUNNI	PASTI ADULTI*
Infanzia TIGLIO	12.736	955	70	8	12.700	1.500
Asilo Nido	10.768	4.686*	60	22*	11.600	4.700*
TOTALE	23.504	5.641	130	30	24.300	6.200

* Docenti e cuoche comunali

DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA VOLTURNO, PIERMARINI, CAGNOLA, PENATI, DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			
SCUOLE	A.S. 2021/2022 PASTI DOCENTI	A.S. 2022/2023 MEDIA INDICATIVA PASTI QUOTIDIANI	A.S. 2022/2023 TOTALE PRESUNTO PASTI DOCENTI
Infanzia VOLTURNO	1.097	12	2.300
Infanzia PIERMARINI	1.095	6	1.200
Infanzia CAGNOLA	3.040	16	2.900

Infanzia PENATI	1.903	10	1.900
Primaria DANTE	2.931	19	3.100
Primaria TASSO	2.686	17	2.700
Primaria MORO	3.381	18	2.900
Primaria SAN MAURO	2.900	20	3.200
Primaria DE AMICIS	2.170	13	2.300
Primaria BUONARROTI	2.096	13	2.000
Secondaria 1° grado CROCE	1.256	10	700
Secondaria 1° grado FARE'	605	13	900
TOTALE	25.160	167	26.100

UTENTI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI COMUNALI				
CRE	ESTATE 2022 PASTI COMPLESSIVI		ESTATE 2022 MEDIA <i>INDICATIVA</i> PASTI QUOTIDIANI	
	PASTI ALUNNI	PASTI ADULTI	PASTI ALUNNI	PASTI ADULTI
Centro Estivo CAGNOLA	4.432	636	210 (nella settimana di massima frequenza)	27 (nella settimana di massima frequenza)
Centro Estivo MORO	7.501	913	232 (nella settimana di massima frequenza)	28 (nella settimana di massima frequenza)
TOTALE	11.933	1.549	442	55

UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE			
	A.S. 2021/2022 PASTI COMPLESSIVI	2022/2023 MEDIA <i>INDICATIVA</i> PASTI QUOTIDIANI	A.S. 2022/2023 TOTALE PRESUNTO PASTI DOMICILIARI
Pasti DOMICILIARI	12.246	40	12.000

Media pasti complessivi annuali stimati: n. 440.529.

Media pasti complessivi giornalieri stimati: n. 3.354.

3.1 DURATA

L'appalto avrà durata pari a 4 anni scolastici, dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2027.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'importo stimato della proroga, per un max di 4 mesi, è di € **822.866,67**, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € **150,00**.

3.3 ROYALTIES

Su richiesta della ditta appaltatrice e compatibilmente con le possibilità logistiche e organizzative, il Comune di Lissone potrà autorizzare la produzione di pasti nelle proprie cucine, destinati ad altre Amministrazioni, enti o terzi (es. scuole non comunali, centri estivi non lissonesi). In questo caso, l'ammontare del corrispettivo che la ditta appaltatrice dovrà riconoscere al Comune di Lissone corrisponderà a € 0,50 per ogni pasto prodotto.

3.4 REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi sono aggiornati a decorrere dal secondo anno di servizio e per ciascun anno successivo, in misura pari all'incremento dell'indice Istat – indice generale FOI dei prezzi al consumo – negli ultimi dodici mesi di riferimento, in base al dato dell'ultimo mese disponibile.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, secondo le modalità indicate all'art. 72 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, si intende per «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (D.Lgs. 50/2016, art. 45).

Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È **vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i **raggruppamenti** temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (oltre che di idoneità professionale, di idoneità economica e tecnico-professionali).

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il FASCICOLO VIRTUALE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità [FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE - WWW.ANTICORRUZIONE.IT](http://www.anticorruzione.it) secondo le istruzioni contenute.

Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice¹. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono comunque **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché per violazioni non definitivamente accertate, qualora il mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi, rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del Codice,² e **successivo D.M. 28/09/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.**³

Sono comunque **esclusi** dalla gara gli operatori economici che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti⁴.

¹In ordine al comma 3, ultimo periodo, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In relazione all'estinzione del reato, questa richiede pur sempre l'accertamento dell'esistenza dei presupposti con una pronuncia del giudice penale o su istanza dell'interessato (cd. self cleaning).

² Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 10, co. 1 lett. c), della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

³ Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28/09/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la violazione di cui all'art. 2 del citato decreto si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28/09/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la violazione grave di cui all'art. 3 del citato decreto si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contatti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Le violazioni di cui sopra non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma dello stesso o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

⁴Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 10, co. 1 lett. c), della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In qualunque momento della gara, la CUC MB **esclude** dalla partecipazione alla procedura un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

- a) possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'art. 110⁵;
- c) possa dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità⁵;
 - c-bis*) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della CUC MB o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - c-ter*) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (su tali circostanze la CUC MB motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa);
 - c-quater*) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile⁶;
- e) la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis*) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere⁷;
 - f-ter*) l'operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

⁵Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni]; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

⁶Si segnala, altresì, che i dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (d.lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter).

⁷In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- g) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- h) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- i) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- j) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5 del Codice).

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Link al sito istituzionale [FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE - WWW.ANTICORRUZIONE.IT](http://www.anticorruzione.it).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il FASCICOLO VIRTUALE.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (**la società dovrà risultare "ATTIVA"**), oppure **iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative** (*per le società cooperative e per i consorzi di cooperative*).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- **Dichiarazione del possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*)** istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede;

in alternativa

- **Dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco** (cfr. *Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016*).⁸

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello DGUE.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- **Fatturato globale medio annuo**, riferito agli esercizi finanziari del **quadriennio 2019, 2020, 2021 e 2022**, non inferiore ad **€ 3.000.000,00** IVA esclusa, **riguardante il settore di attività oggetto del presente appalto. Il settore di attività è quello della ristorazione collettiva.**

Nel caso in cui le informazioni sul fatturato relativo all'anno 2022 non siano disponibili, potrà essere presa in considerazione l'annualità 2018.

⁸ [«VISTA la giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, 4 gennaio 2019, n. 19), a tenore della quale «la mancata iscrizione alla white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall'art. 1, co. 53 l. 190/2012, specialmente laddove parte delle prestazioni possono essere svolte da subappaltatori, determina "a monte" l'inammissibilità dell'impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione»; (...) è legittima l'esclusione disposta dalla S.A. nei confronti dell'operatore economico istante privo di iscrizione alla white list della Prefettura» (ANAC, delibera 27 maggio 2020, n. 465).

Il requisito sopra citato risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione dell'oggetto dell'appalto e delle sue peculiarità. L'oggettiva complessità dei servizi oggetto della gara esige un'organizzazione solida, articolata e roduta, per cui risulta necessario, per motivi di interesse pubblico, individuare interlocutori in possesso di un'esperienza specifica e approfondita, tali da garantire un'adeguata affidabilità anche sul piano economico.

La comprova dei predetti requisiti è fornita, da parte dell'aggiudicatario mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello DGUE.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Dichiarazione di aver svolto per almeno tre anni scolastici completi, anche non continuativi, con buon esito e senza aver subito risoluzioni contrattuali anticipate, nei quattro anni scolastici 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22, almeno n. 1 servizio di ristorazione scolastica, per committenti pubblici o privati, con un numero medio di pasti erogati all'anno non inferiore a 400.000 per ciascun contratto, fornendo l'elenco dei servizi svolti ed indicando i rispettivi importi, le date ed i destinatari, pubblici e privati.**

La comprova del requisito, in fase di gara, è fornita:

- in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante dichiarazione avvalendosi del documento DGUE;
- dall'aggiudicatario dell'appalto, come segue:
 - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- b) **Dichiarazione relativa al possesso della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, pertinente e relativa all'oggetto dell'appalto, in corso di validità.**

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e

campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi a comprova del requisito idonei a dimostrare che il sistema adottato soddisfa gli standard sopra richiesti.

c) **Dichiarazione relativa al possesso della certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, pertinente e relativa all'oggetto dell'appalto, in corso di validità.**

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi a comprova del requisito idonei a dimostrare che il sistema adottato soddisfa gli standard sopra richiesti.

d) **Dichiarazione attestante il possesso oppure l'impegno a disporre, entro e non oltre la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di un centro di cottura di emergenza in grado di produrre i pasti giornalieri previsti dal presente appalto (capacità produttiva residua non inferiore a 400 pasti/giorno), raggiungibile in 30 minuti da Lissone** (fare riferimento al sito www.viamichelin.it).

Nel caso in cui il concorrente disponga già di un centro cottura di emergenza, dovrà produrre una planimetria del centro cottura, nonché un'autocertificazione riportante le seguenti caratteristiche:

- ubicazione e indirizzo;
- titolo di disponibilità;
- capacità produttiva giornaliera complessiva;
- numero di pasti attualmente prodotto;
- capacità produttiva giornaliera residua;
- elenco delle dotazioni tecnologiche presenti presso il centro cottura di emergenza.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

➤ **I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1** devono essere soddisfatti da:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

➤ **Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) di tipo orizzontale o misto, le imprese riunite sono libere di definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, purché siano rispettati i requisiti minimi di qualificazione previsti dalla legge e dalla *lex specialis*.

➤ **I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.3** devono essere soddisfatti come segue:

- a) **servizi analoghi**: nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) di tipo orizzontale o misto, le imprese riunite sono libere di definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, purché siano rispettati i requisiti minimi di qualificazione previsti dalla legge e dalla *lex specialis*;

- b) **certificazioni ISO**: in caso di RTI e di consorzi ordinari, le certificazioni del sistema di gestione della qualità e ambientale devono essere singolarmente possedute da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o al consorzio;
- c) **disponibilità centro cottura di emergenza**: il requisito deve essere posseduto dall'operatore che può garantire la disponibilità del centro cottura.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- **I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1** devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- **I requisiti di capacità economico-finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
 - a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito relativo al **possesso della certificazione di qualità e della certificazione ambientale** di cui al punto 6.3 lettere b) e c) è attestato e verificato in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 5 e 6.1.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni di cui al punto 6.3 lettere b) e c) comporta che **l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata**, per l'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo **in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità**.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della CUC MB, o altro termine definito dal RUP del Comune. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, il consorzio stabile si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle proprie consorziate, senza obbligo che queste ultime siano tra quelle indicate quali esecutrici (c.d. *cumulo alla rinfusa*).

8. SUBAPPALTO

In considerazione della necessità di preservare la qualità dei pasti e delle relative caratteristiche organolettiche, è vietato il subappalto della prestazione principale, costituita dal servizio di ristorazione, che deve essere svolta direttamente dall'affidatario.

Soltanto i seguenti servizi accessori al servizio principale si considerano subappaltabili:

- trasporto/veicolazione dei pasti;
- analisi di laboratorio;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- disinfestazione/derattizzazione;
- gestione informatizzata delle iscrizioni;
- prenotazione dei pasti.

Il subappalto è ammesso, ai sensi della normativa vigente, per i predetti servizi accessori, a condizione che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

È vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

Si specifica che sarà autorizzato il subappalto nei confronti di operatori economici in possesso dei requisiti generali, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, nonché iscritti alla Camera di Commercio per le attività oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) **una garanzia provvisoria pari ad € 79.009,60, come definita dall'art. 93 del Codice, ridotta del 50%+20% dell'importo quadriennale dell'appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, considerata la richiesta del possesso obbligatorio delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. La garanzia dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;**
- b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:

- risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
- è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma Sintel in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata

posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Si ritiene necessaria l'effettuazione del sopralluogo presso i locali ove si svolgeranno i servizi di ristorazione (cucine, refettori ecc.) al fine di valutarne lo stato di fatto e le relative caratteristiche, in relazione alla predisposizione dell'offerta.

Il sopralluogo deve essere effettuato previo accordo con il Comune di Lissone.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata come sotto riportato e deve indicare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata, **entro 10 giorni** antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte, tramite PEC al seguente indirizzo:

pec@comunedilissone.it.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati direttamente dal Comune ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune rilascerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire nella busta amministrativa di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 220,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 - pubblicata al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-09&atto.codiceRedazionale=23A01452.

La CUC MB accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la CUC MB richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 09:00:00 del giorno 17/07/2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 100 MB per ogni campo creato.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;**
- B. Offerta tecnica;**
- C. Offerta economica.**

L'operatore economico, collegandosi al sito web www.sintel.regione.lombardia.it, può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione “Procedure”, dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link “Dettaglio”, che consente di visualizzare il menù interno e tutte le informazioni della procedura.

Cliccando sul link “Invia Offerta”, si accede al percorso guidato, in 5 step, che consente l'invio dell'offerta:

- **Step 1 – Busta Amministrativa:** il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente;
- **Step 2 – Busta Tecnica:** consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenente il progetto tecnico debitamente compilato e firmato digitalmente;
- **Step 3 – Busta Economica: l'offerta economica sarà calcolata extra Piattaforma dalla Commissione Giudicatrice con l'applicazione della formula riportata nel presente disciplinare.**

Pertanto, i concorrenti dovranno inserire in Piattaforma il seguente numero fittizio “I” (tale valore non verrà preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio finale).

Ai fini della graduatoria verrà preso in considerazione il solo “Modello di Offerta Economica” allegato, nel quale devono essere indicati, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **lo sconto percentuale offerto in ribasso rispetto alle basi di gara indicate nel presente disciplinare**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

- b) **l'indicazione degli oneri della sicurezza derivanti da interferenza** stimati dalla Stazione Appaltante;
- c) **la stima dei costi interni aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- d) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si chiede, inoltre, ai concorrenti di caricare in Piattaforma le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, nonché alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, al fine di consentire al RUP del Comune, in caso di aggiudicazione, l'immediata valutazione dell'offerta ai sensi degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5 del Codice.

- **Step 4 – Firma digitale dell'offerta**: il concorrente deve scaricare il documento d'offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema;
- **Step 5 – Riepilogo ed invio dell'offerta**: il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l'offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

L'operatore economico ha facoltà di inserire in Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni integrative al DGUE sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la CUC MB assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **tre giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma Sintel dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la CUC MB procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC MB può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Sintel la seguente documentazione:

- 1) Allegato A "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative non previste nel modello DGUE";
- 2) DGUE;
- 3) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 4) attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PassOE⁹;
- 7) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015;
- 8) certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015;
- 9) autocertificazione titolare effettivo;
- 10) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 11) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A denominato "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NON PREVISTE NEL MODELLO DGUE".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del D.L. n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

⁹ Cfr. Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e con l'agenzia per l'Italia digitale. (Delibera n. 464/2022). (22A06029); link al sito istituzionale ANAC [Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per i contenuti della Domanda di partecipazione si rinvia all'Allegato A denominato "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NON PREVISTE NEL MODELLO DGUE".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite modello "F24". In questo caso occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza tra la documentazione amministrativa; sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

Il codice Ente/Ufficio da indicare è: TNT.

Il codice Tributo e la descrizione da indicare sono: A146 "Imposta di bollo".

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria (FAQ ANAC n. 24 "*E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTP"*).

14.5 CAMPIONI

Non previsti.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel (cfr. paragrafo 12.1). L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a **pena di esclusione**, il seguente documento:

a) relazione tecnica del servizio offerto.

È richiesta la predisposizione di un progetto gestionale che dovrà contenere una relazione tecnica dettagliata ed esauriente, suddivisa in paragrafi, da redigere preferibilmente secondo le seguenti indicazioni:

- non superiore a 25 facciate in formato A4, unite e progressivamente numerate;
- carattere: Arial; dimensione: 11.

La copertina esterna del progetto e l'eventuale indice non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Eventuali CV, certificazioni e altri allegati tecnici non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Eventuali copertine interne, tavole/tabelle, disegni, foto, istogrammi, grafici e marchi costituiranno contenuto delle facciate dell'elaborato e saranno considerate nel computo del numero complessivo di facciate.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica sarà calcolata **extra Piattaforma dalla Commissione Giudicatrice** con l'applicazione della formula riportata nel presente Disciplinare. Pertanto, l'operatore economico dovrà inserire in Piattaforma il seguente numero fittizio "I" (tale valore non verrà preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del

punteggio finale). Ai fini della graduatoria verrà preso in considerazione il solo “*Modello di Offerta Economica*”, nel quale devono essere indicati, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **lo sconto percentuale offerto in ribasso rispetto alle basi di gara indicate nel presente disciplinare**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- b) **l’indicazione degli oneri della sicurezza derivanti da interferenza** stimati dalla Stazione Appaltante;
- c) **la stima dei costi interni aziendali** concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
- d) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

Infine, il concorrente dovrà caricare in Piattaforma **le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, nonché relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera**, firmate digitalmente.

Sono inammissibili offerte economiche che superino i costi unitari per singolo pasto posti a base d’asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lettera a) del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione discrezionali e tabellari elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “*Punteggi Discrezionali*”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **T** vengono indicati i “*Punteggi Tabellari*”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti collegialmente dalla Commissione Giudicatrice in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

A SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO MAX 31 PUNTI		D	T
A.1	Piano di approvvigionamento e conservazione delle derrate, frequenza dell’approvvigionamento dei prodotti, modalità di selezione dei fornitori, gestione delle temporanee indisponibilità di prodotti.	8	-
A.2	Piano di gestione delle diete speciali , con riferimento alle modalità di presa in carico delle richieste, al reperimento delle derrate particolari eventualmente necessarie, alle fasi di preparazione, confezionamento e distribuzione.	7	-
A.3	Piano di gestione di imprevisti ed emergenze : valutazione delle soluzioni proposte con riferimento a ciascuna fase di svolgimento del servizio ed in particolare nel caso di sospette intossicazioni o tossinfezioni alimentari.	6	-

A.4	<p>Impegno all'utilizzo di mezzi di trasporto per la veicolazione dei pasti a minori emissioni e a minori consumi energetici, quali i veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL) – art. 52 del Capitolato.</p> <p><i>L'impegno da parte dei concorrenti all'utilizzo di mezzi di trasporto per la veicolazione dei pasti a minori emissioni e a minori consumi energetici sarà valutato sulla base dei seguenti parametri tabellari:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – impegno all'utilizzo dei mezzi a minori emissioni e minori consumi: 3 punti. <p><i>In caso di mancata specificazione dell'impegno o di specificazione dell'impossibilità ad utilizzare mezzi a minori emissioni e minori consumi, sarà attribuito un punteggio pari a 0.</i></p>	-	3
A.5	<p>Adozione di soluzione collettive per le attività di deposito e trasporto merci.</p> <p>Impegno all'adozione di soluzioni collettive per le attività di deposito e trasporto delle merci, come magazzinaggio comune, gli spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi per il trasporto primario (trasporto delle materie prime dai fornitori al centro di cottura) e/o secondario (trasporto dei pasti dal centro di cottura al sito di consumo dei pasti).</p>	-	3
A.6	<p>Piano dei controlli</p> <p>Indicare le modalità di verifica della funzionalità del servizio, specificando periodicità e figure professionali coinvolte (es. visite periodiche presso i refettori durante il pranzo per confronto con i docenti; modalità per individuare e gestire potenziali criticità connesse al consumo dei pasti ecc.).</p>	4	-
B ALIMENTI E MENÙ MAX 27 PUNTI		D	T
B.1	<p>Proposte migliorative relative alle caratteristiche delle derrate alimentari:</p> <p>Fornitura dei prodotti biologici richiesti in Capitolato da km 0 o filiera corta – secondo le definizioni di cui alla Legge 17 maggio 2022, n. 61 “<i>Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta</i>” - tra ortofrutta, legumi, cereali, pasta, prodotti lattiero-caseari, carne e derivati, uova, olio, conserve di pomodoro, indicando tipologia e quantità delle derrate che si intende fornire e producendo idonea documentazione utile alla verifica.</p>	12	-
B.2	<p>Progetto di recupero ed eventuale consegna, per Comune/enti assistenziali/caritativi, di derrate/pasti integri non distribuiti (con precisi riferimenti agli accordi preliminari assunti con gli enti individuati) e progetto di recupero ed eventuale consegna degli scarti di preparazione e/o dei pasti solo in parte consumati dagli utenti per la destinazione al consumo animale o al compostaggio (con precisi riferimenti agli enti/strutture di destinazione individuati).</p> <p><i>Specificare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – le modalità di attuazione; – gli aspetti igienico-sanitari; – i mezzi e le attrezzature utilizzati; – le sedi operative interessate; – gli enti e/o associazioni coinvolte. 	6	-
B.3	<p>Percorsi ed iniziative di educazione alimentare e ambientale a favore dei bambini/ragazzi e delle famiglie del territorio comunale.</p>	5	-
B.4	<p>Interventi volti al fine del contenimento degli sprechi alimentari (es. fornitura sacchetti/doggy bag, possibilità di scelta consapevole tra proposte alimentari nutrizionalmente equivalenti).</p>	4	-

C ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE MAX 12 PUNTI		D	T
C.1	Piano di organizzazione del lavoro in relazione al ciclo produttivo (presentazione di diagramma di Gantt, indicando le figure impiegate nel servizio, le attività svolte nell'arco della giornata e le ore giornaliere).	5	-
C.2	Piano di formazione del personale , aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatoria, per igiene degli alimenti e sicurezza sul lavoro, per le differenti professionalità impegnate nel servizio, con particolare riferimento a quanto indicato nei CAM vigenti. <i>Non verrà valutata la formazione obbligatoria di legge.</i>	3	-
C.3	Modalità di sostituzione del personale (con riferimento sia alle assenze impreviste che a quelle programmate). <i>Nello sviluppo di questo elemento andranno indicati: – gli interventi che si intendono mettere in atto per ridurre il turn over del personale; le tempistiche di attuazione.</i>	4	-
D PROPOSTE AGGIUNTIVE E MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO MAX 10 PUNTI		D	T
D.1	Altre proposte migliorative inerenti il servizio di ristorazione e non rientranti nelle categorie sopracitate (es. proposte migliorative riferite a una o più fasi del servizio pasti domiciliari; ulteriori ore di sostituzione del personale comunale; efficientamento delle modalità gestionali del sistema di iscrizioni utenti, della rilevazione presenze, pagamenti e, in particolare, del recupero crediti).	7	-
D.2	Comunicazione con l'utenza sia con riferimento alle indicazioni dei CAM, sia con riferimento alle attività correlate all'espletamento dei servizi oggetti dell'appalto.	3	-
TOTALE PARZIALE		74	6
TOTALE COMPLESSIVO		80	

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari ad almeno **45 su 80** del progetto tecnico organizzativo per la gestione del servizio.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In relazione agli elementi qualitativi indicati, cui è assegnato un punteggio discrezionale nelle colonne **D** delle suddette tabelle, la Commissione Giudicatrice assegnerà i punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, allo sviluppo degli standard richiesti nel Capitolato Speciale, all'innovatività del progetto. Qualora la Commissione non dovesse ritrovare all'interno del Progetto la descrizione richiesta per il singolo paragrafo, la valutazione per il paragrafo inesistente sarà pari a "Non valutabile" a cui verrà attribuito un punteggio uguale a zero (0).

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al punteggio massimo a disposizione per il sub-criterio.

I coefficienti variabili da 0 a 1 da attribuire all'offerta in relazione a ciascun sub-criterio esaminato sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la seguente scala di valutazione.

VALORE DEL COEFFICIENTE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE	
0	non valutabile	contenuti assenti

0,10	del tutto inadeguata	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	inconsistente	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,30	gravemente insufficiente	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
0,40	insufficiente	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,50	scarsa	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,70	discreta	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,80	buona	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,90	molto buona	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	ottima	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalle colonne *T* delle suddette tabelle, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Si precisa, altresì, che non verrà effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "*bilineare*":

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale) dei concorrenti

X = 0,80

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso percentuale) più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore**.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà utilizzando la seguente formula:

$$Ci = \sum_n [Wj * Vij]$$

dove:

Ci = indice di valutazione dell'offerta (i)

n = numero totale dei requisiti

Wj = peso o punteggio attribuito al requisito (j)

Vij = coefficiente della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (j) variabile tra zero ed uno

\sum = sommatoria

$*$ = operatore di moltiplicazione

I coefficienti Vij sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la scala di valutazione riportata all'art. 17.2.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP del Comune si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma Sintel consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara della CUC MB, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Esaurita la fase di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente del seggio di gara, verificata la presenza delle offerte tecniche degli operatori ammessi alla fase di valutazione delle stesse, comunica alla Commissione Giudicatrice nel frattempo nominata l'esito di tali verifiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice, mediante pubblicazione sulla Piattaforma Sintel di apposito estratto del verbale della seduta di gara, rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP del Comune.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara della CUC MB i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia meritevole di verifica della sostenibilità, il RUP del Comune, avvalendosi se richiesto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, nonché alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

La Commissione giudicatrice, in accordo con il RUP del Comune, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta da giustificare. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP del Comune, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP del Comune esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La CUC MB invia al RUP del Comune la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla CUC MB, recepiuto il parere del RUP del Comune, al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

Il RUP del Comune procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a **pena di esclusione**, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La successiva aggiudicazione affidata al Comune diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Il Comune è autorizzato a ricorrere all'esecuzione in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii., previa costituzione delle polizze assicurative.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La procedura viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la procedura non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la procedura viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene di norma entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione da parte del Comune di Mezzago.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € **3.000,00**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dai contraenti uscenti per l'esecuzione del contratto sono riportati tra la documentazione di gara.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi presentando apposita istanza a mezzo PEC al seguente indirizzo: provincia-mb@pec.provincia.mb.it.

Le istanze pervenute tramite la Piattaforma Sintel dovranno essere rinviate all'indirizzo PEC suindicato.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva

Ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che la Provincia di Monza e della Brianza tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Provincia di Monza e della Brianza informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è, con riferimento allo svolgimento della procedura, la Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Via Grigna, 13 – 20900 Monza.

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice e al d.p.r. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dalla Provincia di Monza e della Brianza quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza nella sezione "*Amministrazione trasparente*", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8) Periodo di conservazione dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;

- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9) Diritti dell’interessato

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L’interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC della La Provincia di Monza e della Brianza. Nell’oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla Provincia di Monza e della Brianza e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all’interessato, un proprio documento di identità.

10) Diritto di reclamo

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

11) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall’interessato. La Provincia di Monza e della Brianza può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Provincia di Monza e della Brianza.

13) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Provincia di Monza e della Brianza non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

In applicazione del predetto Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, è stato nominato il DPO (Data Protection Officer) della Provincia di Monza e della Brianza, a cui rivolgersi per qualsiasi situazione inerente al trattamento dei dati personali:

Dati di contatto:

Vincenzo Villa

DPO@provincia.mb.it

Dati DPO persona giuridica:

Forgest Srl

Via R. Lepetit, 8/10

20124 Milano

CF e PI: 02028830798

E-mail: info@forgest.eu

PEC: forgest@pec.it

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite “Sintel” il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di “Sintel” stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

PRINCIPALI ABBREVIAZIONI E DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare e i suoi allegati contengono i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano:

CUC/Stazione Appaltante	Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
R.U.P.	Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
C.I.G.	Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell'A.N.A.C. del 15 febbraio 2010 <i>"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2010"</i>
D.G.U.E.	Documento di Gara Unico Europeo, ovvero un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'articolo 59 della Direttiva 2014/24/UE
PASSOE	Documento che attesta che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass, ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
P.E.C.	Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 <i>"Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"</i>
Piattaforma telematica "Sintel"	Sistema informatico accessibile attraverso il portale web all'indirizzo www.ariaspa.it , mediante il quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni.
Codice/Codice degli appalti	D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 <i>"Codice dei contratti pubblici"</i> e successive modifiche e integrazioni
Linee guida ANAC n. 2	Linea Guida ANAC n. 2, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti <i>"Offerta economicamente più vantaggiosa"</i> già approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016 e conformate al decreto <i>"correttivo"</i> D. Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
Linee guida ANAC n. 3	Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 <i>"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"</i> , approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017
R.D. 23 maggio 1924, n. 827	Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. <i>"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"</i>
R.D. 16 marzo 1942, n. 267	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 <i>"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"</i>
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642	<i>"Disciplina dell'imposta di bollo"</i>
L. 24 novembre 1981, n. 689	<i>"Modifiche al sistema penale"</i>
L. 8 agosto 1985, n. 443	<i>"Legge-quadro per l'artigianato"</i>
L. 19 marzo 1990, n. 55	<i>"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"</i>
L. 7 agosto 1990, n. 241	<i>"Nuove norme sul procedimento amministrativo"</i> e successive modifiche e integrazioni
D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240	<i>"Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"</i>
L. 12 marzo 1999, n. 68	<i>"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"</i>
D.P.R. 28 dicembre 2000,	<i>"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"</i> e successive modifiche e integrazioni

n. 445	
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	<i>“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni</i>
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	<i>“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”</i>
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	<i>“Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni</i>
D.M. 12 marzo 2004, n. 123	<i>“Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge n. 109 del 2994 e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”</i>
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	<i>“Codice dell'amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni</i>
L. 23 dicembre 2005, n. 266	<i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2006), e successive modifiche e integrazioni</i>
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	<i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i>
Regolamento CE del 9 luglio 2008, n. 765	<i>“che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93”</i>
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5	convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 <i>“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”</i>
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207	<i>“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni</i>
L. 13 agosto 2010, n. 136	<i>“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e integrazioni</i>
D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104	<i>“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”</i>
D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159	<i>“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni</i>
D.M. 10 novembre 2011	<i>“Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”</i>
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137	<i>“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”</i>
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62	<i>“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”</i>
DGR 30 gennaio 2014, n. 1299	<i>“Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, in sostituzione del Codice etico degli appalti adottato con la d.g.r. 1644 del 4 maggio 2011”</i>
D. Lgs. 15 giugno 2015, 81	<i>“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”</i>
Delibera ANAC 17 febbraio 2016, n. 157	<i>“Attuazione dell'art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35 del 2012 – Aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111”</i>
Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679	<i>“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”</i>
Circolare MIT del 18 luglio 2016, n. 3	<i>“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”</i>
D.M. 2 dicembre 2016	<i>“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. n. 50 del 2016”</i>

L. 22 maggio 2017, n. 81	<i>“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” All’art. 12 («Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati»), comma 3: «Al fine di consentire la partecipazione ai bandi (...), è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile”</i>
L. 4 agosto 2017, 124	<i>“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”</i>
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31	<i>“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”</i>
D.L. 18 aprile 2019, n. 32	<i>Decreto “Sblocca Cantieri”, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55</i>
Linee Guida ANAC n. 15	<i>“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate con Delibera del 5 giugno 2019, n. 494</i>
L. 14 giugno 2019, n. 55	<i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”</i>
D.M. 10 marzo 2020	<i>“Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”</i>
D.L. 16 luglio 2020 n. 76	<i>“Decreto Semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”</i>
Delibera ANAC del 29 dicembre 2020, n. 1121	<i>“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020”</i>
D.L. 31 dicembre 2020, n. 183	<i>“Decreto Milleproroghe 2021”</i>
D.L. 31 maggio 2021, n. 77	<i>“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”</i>
Legge n. 108 del 29 luglio 2021	<i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”</i>
D.L. 27 gennaio 2022, n. 4	<i>“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”</i>
Legge 28 marzo 2022, n. 25	<i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”</i>
Delibera ANAC n. 773 del 24 novembre 2021	<i>“Nuovo bando tipo n.1, adottato ai sensi dell’art. 71 comma 1 e dell’art. 213 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. unitamente alla nota illustrativa alla relazione AIR e al documento recante le osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica”</i>
D.L. 31 maggio 2021, n. 77	<i>“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”</i>
Legge 29 luglio 2021, n. 108	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»</i>

Legge 23 dicembre 2021, n. 238	<i>“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020”</i>
D.L. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante <i>“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”</i>
D.L. 17 maggio 2022, n. 50	<i>“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”</i>
Legge 15 luglio 2022, n. 91	<i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”</i>
Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022	<i>“Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)”</i>
D.M. MEF del 28/09/2022	<i>“Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”.</i>
Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022	<i>“Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2023”</i>
D.L. 29 dicembre 2022, n. 98	<i>“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, c.d. Decreto Milleproroghe 2023</i>
D.L. 24 febbraio 2023, n. 13	<i>“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”</i>
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36	<i>“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.</i>